

## FAQ CED0099

### Domanda

scrivo in merito all'allegato 3.1 "Domanda di partecipazione", al punto 1 e 2 vengono richieste le quote di esecuzione. Questa percentuale deve fare affidamento alla sola quota obbligatoria o anche a quelle opzionali?

### Risposta

Le quote di esecuzione devono essere riferite all'appalto nella sua interezza, comprensive di prestazioni opzionali.

Le quote di esecuzione sono riferite a ciascuna categoria/ID di opere e non possono superare le quote di qualificazione. Le quote di qualificazione sono correlate ai requisiti di capacità tecnica e professionale e, pertanto, sono riferite all'importo lavori per ciascuna categoria/ID di opere, indipendentemente dalla tipologia e valore economico della prestazione oggetto dell'appalto.

---

### Domanda

Con riferimento alla busta offerta tecnica, non è ben chiaro il numero massimo di pagine consentite con particolare riguardo ad alcuni SUB-CRITERI, in particolare:

Per il SUB-CRITERIO B.2 PROJECT MONITORING, la tabella a pagina 32 del disciplinare di gara non indica il numero di pagine di relazione, né il numero di pagine di eventuali elaborati grafici;

Per il SUB-CRITERIO B.4 METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA READAZIONE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA, si chiede di precisare su quale modello vada compilata l'offerta, in quanto all'interno del "Format di relazione tecnica" scaricato dalla piattaforma, manca il paragrafo / sub.criterio B.4, mentre il template Offerta di Gestione Informativa scaricato dalla cartella Specifiche Operative, composto da 21 pagine, supera abbondantemente il limite di n°2 pagine indicato nella tabella a pagina n°33 del disciplinare .

Per il SUB-CRITERIO C.1 METODOLOGIA UTILIZZATA PER ASSICURARE LA RISPONDEZZA AI CAM la tabella a pagina 33 del disciplinare di gara non indica il numero di pagine di relazione, né il numero di pagine di eventuali elaborati grafici;

Per il SUB-CRITERIO C.2 COMPETENZA IN MATERIA DI CAM la tabella a pagina 33 del disciplinare di gara non indica il numero di pagine di relazione, né il numero di pagine di eventuali elaborati grafici.

### Risposta

Come da comunicato pubblicato in data odierna in cui sono stati indicati alcuni refusi, si precisa quanto segue:

- Nella tabella B - CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA il numero di fogli previsti per il sub-criterio B.2 Project monitoring è pari a 2 e nessun grafico;

- Nella tabella C Rispondenza dell'offerta ai CAM il numero di fogli previsti per il sub-criterio C.1 Metodologia utilizzata per assicurare la rispondenza ai CAM è pari a 2 e nessun grafico.

Inoltre si precisa:

- per il SUB-CRITERIO B.4 METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA READAZIONE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA va compilato il template Offerta di Gestione Informativa allegata secondo quanto indicato nel

par. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA, pertanto non di deve tener conto dell'indicazione di 2 pagine

- per il SUB-CRITERIO C.2 COMPETENZA IN MATERIA DI CAM verrà valutata solo la presenza di eventuali certificazioni, pertanto non vanno redatte relazioni o tavole aggiuntive

---

#### **Domanda**

Con riferimento alla forma di partecipazione RTI NON ANCORA COSTITUITO, si chiede se il modello SCHEDA FORNITORE debba/possa essere prodotto solo dalla Mandataria / Capogruppo oppure debba essere prodotto da tutti i soggetti raggruppati. Nel secondo, caso si chiede se sia obbligatorio anche per il giovane professionista.

#### **Risposta**

Il modello SCHEDA FORNITORE deve essere prodotto da tutti i soggetti raggruppati

---

#### **Domanda**

Con riferimento alla forma di partecipazione RTI NON ANCORA COSTITUITO, si chiede se il modello PATTO di INTEGRITA' debba essere prodotto in unico esemplare e sottoscritto da tutti i soggetti raggruppati, oppure debba essere prodotto un modello per ogni soggetto raggruppati.

#### **Risposta**

Il modello PATTO di INTEGRITA' deve prodotto singolarmente per ogni soggetto raggruppati

---

#### **Domanda**

Con riferimento al modello 3.1 Domanda di partecipazione, si chiede la differenza tra la quota di Partecipazione e quota di Esecuzione riportato per ogni categoria ad ogni professionista/impresa del raggruppamento temporaneo.

Inoltre, si chiede se è possibile inserire nei componenti del Raggruppamento Temporaneo, alcuni mandanti senza quote di partecipazione/esecuzione nelle specifiche categorie non essendo in possesso di Servizi Svolti, ma essendo inseriti nel raggruppamento per ricoprire specificatamente le figure di Responsabile del Processo BIM, Tecnico in Acustica e Giovane Professionista, indicando quindi per essi, al posto della percentuale, la parte di servizio che dovranno ricoprire. I requisiti specifici nelle categorie sono comunque coperti dagli altri professionisti

#### **Risposta**

La quota di partecipazione rappresenta la percentuale di “presenza” del singolo operatore economico all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della Stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto.

La quota di esecuzione è la parte, con riferimento alla gara, di servizio che verrà effettivamente realizzato da ciascun O.E. costituente il raggruppamento, nel caso di affidamento.

La normativa in materia di appalti non prevede più l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascun Operatore Economico va qualificato per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara. Di fatti ciascun operatore partecipante alla gara, sia da solo che in raggruppamento, non può eseguire di più di quanto sia qualificato.

Non è possibile inserire come componenti del Raggruppamento Temporaneo alcuni mandanti senza quote di partecipazione e/o esecuzione in quanto le loro prestazioni (come quelle del geologo) seppur incorporate nel servizio di progettazione, con percentuale sebbene minoritaria, possono e devono essere determinate. In tali casi il disciplinare specifica i requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale solo per i concorrenti che aspirano all'aggiudicazione della progettazione, esimendo le altre figure professionali (quali il geologo, il responsabile del Processo BIM, il tecnico in Acustica) per le quali sono richiesti i soli requisiti di idoneità professionale.

L'art. 4 del DM 263/2016 stabilisce che i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46 co. 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016, come requisito di partecipazione, nel caso di affidamento di servizi di progettazione, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, quale progettista. Il giovane professionista deve comparire come progettista nell'offerta presentata, senza che sia necessaria una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere con gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti. Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.